



Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 68/2024

Settore / Ufficio: SETTORE URBANISTICA

Oggetto: REVOCA DELLE DICHIARAZIONI DI ACQUISIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE E DELL'AREA DI SEDIME n. 307/2005 - Registro interno delle ordinanze n. 011/2024 del 18/04/2024 - Salierno Luigi

Il Dirigente

Registro interno delle ordinanze n. 011/2024 del 18/04/2024

**REVOCA DELLE DICHIARAZIONI DI ACQUISIZIONE DI
OPERE EDILIZIE ABUSIVE E DELL'AREA DI SEDIME**
(Art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001 e s. m. i.)

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza di acquisizione n. 307 del 25 agosto 2005, con la quale si acquisivano al patrimonio comunale le opere abusive realizzate in difformità alla concessione edilizia n. 317/2001 **alla OMISSIS, identificate in Catasto Terreni al OMISSIS del Comune di Afragola**, debitamente notificata ai sensi di legge al sig.:

- **OMISSIS, nato in OMISSIS (NA) il OMISSIS ed ivi residente alla Via OMISSIS, C.F.: OMISSIS.**

LETTO lo stato di consistenza contenuto riportato nell'ordinanza di acquisizione n. 307 del 25 agosto 2005 che risulta essere il seguente: *“realizzazione di una sopraelevazione a secondo piano composta dalle strutture portanti verticali ed orizzontali in c.c.a., tompagnata in blocchi di lapillo cemento per un'altezza di mt. tre, per l'intero piano, il tutto munito di impalcature di sostegno. Inoltre, sul piano di calpestio, sulla parete posteriore, è stato realizzato un muro di confine in blocchi di lapillo cemento, per un'altezza di mt. due. L'opera insiste su di una superficie di circa mq. centocinquanta (150). “*

VISTA la

ü Domanda di concessione a sanatoria del 10/12/2004 Prot. n. 24432 – Legge 326/03, pratica n. 306 richiesta dal sig. **OMISSIS**

LETTA la relazione istruttoria con proposta di provvedimento (Prot. Gen. n. 17500/2024 del 03/04/2024) dalla quale si evince che:

ü L'immobile in esame, oggetto della domanda di concessione a sanatoria, è ubicato nel Comune di Afragola alla Via G. **OMISSIS**, ed insiste su di un lotto identificato al **OMISSIS**

ü Il fabbricato è stato realizzato in diverse epoche:

o il piano seminterrato e rialzato sono stati realizzati con Licenza Edilizia n. 5198 del 24/05/1978, successivamente sopraelevato di un primo piano in assenza di titoli autorizzativi e legittimato con Concessione in sanatoria n. 137 del 10/07/2001 rilasciata ai sensi della Legge 724/94, a seguito di istanza di condono prot. gen. 4403 del 27/02/1995, pratica 1607, al sig. **OMISSIS** nato ad **OMISSIS** il **OMISSIS**

o il secondo piano è assentito di Concessione Edilizia n. 317/01 del 13/11/2001, per la realizzazione di un tetto termico.

ü In data 10/12/2004, il sig. **OMISSIS** nato ad **OMISSIS** il **OMISSIS** avanzava domanda di cui al Prot. Gen. n. 24432, istanza in sanatoria ai sensi della Legge 326/03, pratica n. 306, per le difformità realizzate al sottotetto, mutando nella destinazione d'uso, realizzando una unità immobiliare al secondo piano per civile abitazione, censita al **OMISSIS** in corso di costruzione allo stato rustico (volume abitazione = mc. 435,20);

ü La domanda inoltrata è ammissibile al condono essendo le singole richieste inferiore ai mc. 750, limite di volumetria prevista per singola richiesta ai sensi della Legge 326/03 ed inferiore ai mc. 750 in ampliamento al fabbricato esistente.

LETTE le note Prot. Gen. n. 43456/2022 del 15/09/2022 e Prot. Gen. n. 34053/2023 del 18/07/2023 inviate dal Segretario Generale del Comune di Afragola con le quali si fornivano le indicazioni circa l'istituto della revoca dei provvedimenti amministrativi ablatori, laddove riteneva possibile usufruire di tale istituto in presenza di istanze di sanatoria edilizia di cui alle leggi 47/85, 724/94 e 326/03.

LETTA altresì la Sentenza n. 74 del 4 gennaio 2002 della IV Sezione del Tar Campania Napoli, favorevole all'istituto della revoca di ordinanze di acquisizione, anche nei casi di non sussistenza di istanze di sanatoria o con semplice ripristino dello stato dei luoghi, laddove si legge testualmente. **“Ciò peraltro non esclude che una volta demolito l'abuso, il Comune possa anche procedere alla restituzione ai precedenti titolari dell'area non avendo più interesse nel mantenerne la titolarità.”**

Visto l'Art.19 della L.ge 724/94, comma 39 che recita

“ Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1 dicembre 1994.”

Considerato che il comma 25 dell'art.32 della Legge 326/03 recita *“Le disposizioni di cui ai [Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) e successive modificazioni e integrazioni,*

come ulteriormente modificate dall'[articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi”

IL DIRIGENTE

CONSIDERATI gli atti amministrativi contenuti nel fascicolo cartaceo e digitale di riferimento, sopra descritti, emessi dall’Ente Comunale e prodotti dalla parte privata.

LETTA la relazione istruttoria con proposta di provvedimento (Prot. Gen. n. 17500/2024 del 03/04/2024).

VISTA l’istanza di sanatoria edilizia del 17/11/2004, Prot. Gen. n. 22069, pratica 346, presentata ai sensi della Legge 326/03.

VISTA la Sentenza n. 74 del 4 gennaio 2002 della IV Sezione del Tar Campania Napoli.

VISTA l’ordinanza di acquisizione **n. 307 del 25 agosto 2005** debitamente notificata ai responsabili.

VALUTATO che la finalità ultima del procedimento amministrativo repressivo culminato negli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dei responsabili degli illeciti edilizi è finalizzato al ripristino della legalità attraverso la rimozione dei corpi di fabbrica illegittimi realizzati sul territorio comunale.

CONSIDERATO che attualmente tutti gli abusi edilizi contestati risultano sostenuti da domanda di condono favorevolmente valutata.

VALUTATO il mutamento della situazione di fatto alla quale l’atto amministrativo da revocare era riferito.

VALUTATO, altresì, dover agire per il generale interesse pubblico, onde evitare di cagionare pregiudizio all’ente comunale, in virtù dei principi base posti a fondamento dell’azione della pubblica amministrazione, quali efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed alla luce degli atti valutati, al fine di perfezionare il procedimento amministrativo sopra descritto ed in virtù del principio di autotutela previsto nella Pubblica Amministrazione per il procedimento amministrativo ritiene potersi procedere all’emissione dell’ordinanza di revoca dell’ordinanze di acquisizione **n. 307 del 25 agosto 2005**, pertanto

REVOCA

L’ordinanza di acquisizione n. 307 del 25 agosto 2005, con la quale si acquisivano al patrimonio comunale le opere abusive realizzate **alla Via OMISSIS, identificate in Catasto Terreni al OMISSIS del Comune di Afragola**, debitamente notificata ai sensi di legge al sig.:

- **OMISSIS**, nato in **OMISSIS (NA)** il **OMISSIS** ed ivi residente alla **Via OMISSIS, C.F.: OMISSIS**.

recante il seguente stato di consistenza: **“realizzazione di una sopraelevazione a secondo piano composta dalle strutture portanti verticali ed orizzontali in c.c.a., tompagnata in blocchi di lapillo cemento per un’altezza di mt. tre, per l’intero piano, il tutto munito di impalcature di sostegno. Inoltre, sul piano di calpestio, sulla parete**

posteriore, è stato realizzato un muro di confine in blocchi di lapillo cemento, per un'altezza di mt. due. L'opera insiste su di una superficie di circa mq. centocinquanta (150). “

DISPONE

che la presente sia notificata ai sigg.:

- OMISSIS, nato in OMISSIS (NA) il OMISSIS ed ivi residente alla Via OMISSIS, C.F.: OMISSIS.

ed inoltre al

- COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE di AFRAGOLA, Via Salicelle ex Tribunale di Afragola (NA), SEDE.

Si comunica che il responsabile del procedimento risulta essere il Dott. Daniele Cicali presso il Settore Urbanistica del Comune di Afragola, ubicato in via Calvanese, al Centro Servizi in Contrada Leutrec, Palazzina Corpo F, in Afragola, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e chiedere ogni informazione o chiarimento.

Il Dirigente del Settore Urbanistica è l'Ing. Valerio Esposito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi delle leggi 1034/71 e 241/90 nel termine di gg.60 dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I provvedimenti revocati cessano di produrre ulteriori effetti dall'atto della notifica all'interessato.

Afragola, 19/04/2024

Il Dirigente
VALERIO ESPOSITO